

**CONVENZIONE
PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI ALLOGGI
DA DESTINARE A NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA**

L'annoil giorno e il mese così come precisati nel certificato di apposizione delle firme digitalizzate, nella sede dell'Ambito Territoriale Sociale 6 in Via S.Eusebio,32, 61032 – Fano (PU)

TRA

Il **Comune di FANO**, Ente Gestore del Servizio Sociale Associato, nella persona della Dirigente Coordinatrice del Servizio Sociale Associato dell'ATS 6, Dott.ssa Roberta Galdenzi, che agisce in nome e per conto dell'Ente predetto ai sensi dell'art. 107 D. Lgs. 267/2000, domiciliata, ai fini del presente atto, presso il Comune di Fano in Via S. Francesco n. 75, di seguito denominato "Comune", codice fiscale n. 00127440410

e

Il con sede a.....Via, rappresentata nel presente atto dal Sig..... (cod. fisc.), nato a il nella sua qualità di legale rappresentante della struttura ricettiva,

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n.e' stato approvato l'avviso pubblico finalizzato alla creazione di un elenco di fornitori relativo a strutture ricettive in grado di offrire sistemazioni alloggiative temporanee di emergenza;

- che in data veniva acquisita al Protocollo del Comune di Fano l'adesione a predetto avviso pubblico da parte della struttura ricettiva, che si rendeva disponibile a mettere a disposizione n.camere in, per l'accoglimento di nuclei familiari in emergenza abitativa;

- che in esito al sopra citato avviso pubblico e con det. n., è stato approvato l'*Elenco fornitori relativo a strutture ricettive in grado di offrire sistemazioni alloggiative temporanee di emergenza* , in cui risulta inserita la struttura ricettiva

- che le parti intendono addivenire ad un accordo formale sulle modalità di utilizzo dei predetti alloggi riservati ai nuclei in carico ai servizi sociali comunali;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Fano, Ente Gestore del Servizio Sociale Associato dell'ATS 6 ed il titolare/gestore della struttura ricettivaper l'offerta di soluzione abitative in favore di persone singole o nuclei familiari in carico al Servizio Sociale in situazione di emergenza abitativa.

I suddetti percorsi di accompagnamento, con il conseguente inserimento degli interessati negli alloggi di cui alla presente convenzione configurano, esclusivamente per l'Ente capofila, i requisiti propri dell'alloggio procurato, così come previsto dal " Regolamento comunale per la determinazione dei criteri per disciplinare le modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale

Pubblica Sovvenzionata”del Comune di Fano.

Art. 2 – Impegni della struttura ricettiva

La struttura mette a disposizione del Comune n. ...camere, ubicate a
..... cosi' come di seguito meglio individuate:

- camera doppia -prezzo richiesto digiornalieri (comprensivo di utenze e tassa di soggiorno)

- camera singola - presso richiesto digiornalieri (comprensivo di utenze e tassa di soggiorno)

I costi si intendono comprensivi dei seguenti servizi:

uso del bagno anche in comune con altre camere; cambio biancheria (minimo una volta a settimana); pulizia della camera e parti comuni; utenze luce e acqua; utilizzo della cucina e del parcheggio esterno, ove presenti.

L'operatore economico che concorderà l'accoglienza sarà tenuto ad effettuarla nel rispetto delle condizioni stabilite dall'avviso e dalla presente convenzione. Eventuali proroghe della permanenza di utenti in carico ai servizi sociali, non previamente confermate dai medesimi, non saranno considerate come effettuate in conformità all'avviso ed alla presente convenzione, con conseguenziale assenza del pagamento del corrispettivo per l'ospitalità da parte di ATS 6 in caso di mancato adempimento diretto degli utenti.

I corrispettivi dovuti per la singola accoglienza, calcolati in base ai prezzi contrattualmente vigenti al momento della conferma da parte dei referenti individuati e comunicati dall'ATS 6, sono commisurati al numero di notti di cui consta l'accoglienza, anche nei periodi in cui il Comune sul cui territorio insiste la struttura sarà sede di eventi e manifestazioni.

Gli operatori economici sono tenuti, nell'ottica di una proficua collaborazione tra le parti, improntata a canoni di buona fede e correttezza, a riferire all'ATS 6, in persona dei referenti comunicati, eventuali accadimenti riguardanti le persone ospitate:

a) uscita anticipata della persona ospitata rispetto al termine previsto dell'accoglienza;

b) la presenza di persona non autorizzata nelle stanze della struttura, laddove venga accertata;

c) situazioni di grave disturbo agli altri ospiti della struttura;

d) altri eventi di carattere eccezionale o che richiedano urgente soluzione.

Qualora, a seguito del raggiungimento dell'autonomia, i nuclei inseriti escano dai percorsi di presa in carico del servizio sociale professionale, le garanzie fornite dal Comune cesseranno nei loro confronti.

Art. 3 – Soggetti beneficiari dell'intervento e loro obblighi

Beneficiari delle prestazioni oggetto della presente convenzione finalizzate ad offrire una soluzione abitativa sono:

- soggetti adulti, nuclei familiari, anche con figli minori, in carico al servizio sociale professionale che non dispongono più di un'abitazione o che, avendola a disposizione, debbono lasciarla in tempi brevi;

- soggetti privi temporaneamente di adeguate risorse economiche e sociali per reperire autonomamente un'abitazione .

I nuclei familiari come sopra definiti saranno inseriti nelle unità immobiliari, appositamente individuate per ciascuno di essi, da parte del servizio sociale comunale.

I soggetti beneficiari dovranno utilizzare l'immobile esclusivamente per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare anagrafico e avranno l'obbligo di restituire l'alloggio alla scadenza prevista, nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuta.

Art. 4 – Modalità di accesso e risorse impiegate

La presa in carico complessiva dei casi che beneficeranno dei presenti servizi è in capo al servizio sociale professionale dell'ATS 6.

L'accesso agli alloggi da parte dei nuclei familiari individuati avverrà previo accordo tra la struttura

ed il referente dell'UO Inclusione della vulnerabilità socio economica dell'ATS 6.

Art. 5 – Durata

La durata della permanenza del nucleo familiare presso la struttura ricettiva varrà determinata di volta in volta in base alle esigenze manifestate delle parti.

Art. 6 - Impegni del Comune

L'ATS 6 e per esso il Comune di Fano ovvero ciascun singolo Comune, individua la struttura per l'ospitalità degli utenti in carico in relazione alle esigenze specifiche della persona o del nucleo familiare e verificando la disponibilità e le caratteristiche delle strutture ricettive. Effettua quindi la prenotazione telefonica e successivamente invia l'apposito modulo indicando i tempi di accoglienza richiesti, il prezzo pattuito e gli estremi per la fattura. Nel medesimo modulo verranno indicati i nominativi e recapiti dei referenti dell'ATS 6 (referente UO Inclusione della vulnerabilità socio economica).

L'ATS 6 si impegna a costituire un apposito Fondo di Garanzia nel quale troverà remunerazione il rimborso delle spese alloggiative così come sopra determinate al punto 2 della convenzione, laddove gli utenti inseriti non abbiano mezzi economici sufficienti a farvi fronte in tutto o in parte in modo autonomo.

Art. 7 – Modalità di liquidazione

I pagamenti saranno effettuati entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione in piattaforma della fatturazione regolarmente corredata dei riferimenti obbligatori per legge

Art. 8 – Contenzioso

Le controversie insorte in relazione all'esecuzione o interpretazione della presente convenzione saranno risolte in via conciliativa o amministrativa prima di adire il Tribunale. Il Foro competente è quello di Pesaro.

Art. 9 – Rispetto delle norme in materia di privacy e segreto d'ufficio.

I dati afferenti alla presente convenzione formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. I dati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (GDPR) e saranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse e strumentali esclusivamente alle attività relative al presente avviso, utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I diritti degli interessati sono quelli di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016.

L'operatore economico viene designato Responsabile esterno del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Art. 10 – Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia-

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'ATS 6
Dirigente Coordinatrice
Servizio Sociale Associato ATS n.6

Per